



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9965 del 2020, proposto da
Alessandra Paesano, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Magnani,
Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg
Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale Provincia di Roma,
non costituito in giudizio;

nei confronti

Ilaria Cristofaro, Paolo Mariani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II[^] Fascia per

docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 87 piuttosto che 89 ed in posizione n. 614;

- della medesima graduatoria provinciale nella parte in cui la ricorrente non ha ricevuto la corretta valutazione del servizio prestato in relazione all'a.s. 2016/2017;

- dei decreti che hanno disposto la pubblicazione della graduatoria provinciale per le supplenze GPS II fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028;

- di tutti gli atti ed i verbali contenente la valutazione della ricorrente;

- dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2024.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO